

Disposizione tecnica di funzionamento n. 6 Rev 16 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Termini e modalità per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 24, commi 24.1 e 24.8, Articolo 51, Articolo 52, Articolo 54, Articolo 64, commi 64.1 e 64.5, Articolo 65, commi 65.1 e 65.2, Articolo 66, Articolo 67, commi 67.2, 67.3, 67.4 e 67.6, Articolo 82, Articolo 83, comma 83.5 bis, Articolo 87, commi 87.1 e 87.2 del Regolamento

In vigore dal 21 marzo 2022

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007, come successivamente modificata ed integrata

Sommario

1. Premessa	4
2. Liquidazione, regolazione dei pagamenti e fatturazione valorizzazione dei CCT sulla PCE.....	6
2.1. Il periodo di <i>settlement</i>	6
2.2. La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente la valorizzazione dei CCT	7
2.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche sulla PCE.....	7
2.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti	7
2.3.2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie	7
2.3.3. Strumento di pagamento delle partite economiche sulla PCE da parte degli operatori debitori netti non PA	7
2.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti non PA	8
2.3.5. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico. ...	9
2.3.6. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti	10
2.4. Tempistica di fatturazione delle partite economiche su PCE	11
2.4.1. Il periodo di fatturazione.....	11
2.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche	11
2.4.3. La tempistica della fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche.....	11
2.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche	12
2.4.5. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche.....	12
3. Liquidazione, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora	12
3.1. Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili, delle penali e degli interessi di mora	12
3.2. Tempistica delle comunicazioni per i corrispettivi variabili.....	12
3.3. Tempistica della fatturazione attiva dei corrispettivi variabili	13
3.4. Tempistica e modalità di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sulla piattaforma conti energia	13
3.5. Tempistica delle comunicazioni per le penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6	13

3.6. Tempistica della fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6	14
3.7. Tempistica della regolazione dei corrispettivi	14
3.8. Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6	15
4. Disposizioni comuni	15
4.1. Modalità di regolazione dei pagamenti	15
4.2. Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione	16
4.3. Applicazione IVA	16
4.4. Efficacia delle dichiarazioni	17
5. Le rettifiche degli errori	18
5.1. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di settlement sulla PCE	18
5.2. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione	18

1. Premessa

L'Articolo 24, comma 24.1, del Regolamento prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera h), secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'Articolo 24, comma 24.8, del Regolamento prevede che, alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 23.2, lettera i), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

L'Articolo 51, comma 51.1 del Regolamento prevede che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative alla PCE sia definito nelle DTF.

L'Articolo 51, comma 51.2 del Regolamento prevede che, ai fini della fatturazione, si considerano appartenenti a ciascun periodo di fatturazione tutte le transazioni aventi ad oggetto i periodi rilevanti definiti nelle DTF.

L'articolo 52 del Regolamento prevede che, per ogni periodo di fatturazione, il GME fattura ovvero comunica agli operatori gli importi liquidati e che, a seguito della comunicazione, gli operatori emettono fattura nei confronti del GME per gli importi indicati nella stessa secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF. Il medesimo articolo prevede inoltre che il GME rende disponibili agli operatori le fatture e le comunicazioni per via telematica secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.1, del Regolamento prevede che il corrispettivo di accesso, ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.2, del Regolamento prevede che il corrispettivo fisso annuo, ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.3 del Regolamento prevede che i corrispettivi per i MWh oggetto delle transazioni registrate sono fatturati secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 64, comma 64.1 del Regolamento prevede che il periodo di *settlement* sulla PCE è definito dal GME nelle DTF.

L'articolo 64, comma 64.5, del Regolamento prevede che le modalità e i termini per la comunicazione degli esiti delle compensazioni sono stabiliti nelle DTF.

L'articolo 65, comma 65.1, lettera a) del Regolamento prevede che gli operatori debitori del GME, diversi dagli operatori PA¹, regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 65, comma 65.1, lettera b) del Regolamento prevede che gli operatori PA debitori del GME regolano con quest'ultimo, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il pagamento degli importi dovuti utilizzando fino a capienza il deposito dagli stessi versato come garanzia ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 lettera c).

L'Articolo 65, comma 65.2, del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME regolati in ritardo siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 66, comma 66.1, del Regolamento prevede che le modalità e i termini per il pagamento dei corrispettivi sono stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 67, commi 67.2, 67.3 e 67.4, del Regolamento prevede che i pagamenti a favore degli operatori creditori del GME sono effettuati secondo le modalità e entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 82, comma 82.1 del Regolamento prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione e di *settlement* relative alla PCE di cui al Titolo IV, Capo II, inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 82, comma 82.2 del Regolamento prevede che, al verificarsi del caso definito nel comma 82.1 del Regolamento, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 69.

L'Articolo 83, comma 83.5 bis, del Regolamento prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 82 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto dalle DTF.

L'Articolo 87, comma 87.1 del Regolamento prevede che fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui all'Articolo 65, comma 65.1, lettera a), è

¹ Per operatori PA si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 87, comma 87.2 del Regolamento prevede che nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente:

- a) la disposizione di cui al precedente Articolo 24, comma 24.9, non trova applicazione;
- b) gli importi a titolo di interessi di mora e penale di cui al precedente Articolo 65, comma 65.2, dovuti dagli operatori debitori a favore del GME per i ritardati pagamenti sono riconosciuti agli operatori creditori del GME nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.

2. Liquidazione, regolazione dei pagamenti e fatturazione valorizzazione dei CCT sulla PCE

2.1. Il periodo di *settlement*

Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT è la settimana (W+1), successiva alla settimana (W) - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) - in cui l'energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna.

Le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 come segue:

1. qualora nella settimana di *settlement* W+1 siano presenti giornate festive, secondo quanto previsto nella DTF 01 ME, ulteriori rispetto al sabato ed alla domenica, il ciclo di *settlement* sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo rispetto alle tempistiche ordinarie;
2. qualora nella settimana in cui è prevista la regolazione dei pagamenti sia presente almeno un giorno appartenente al mese successivo, il ciclo di *settlement* sarà posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche ordinarie;
3. qualora nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, il ciclo di *settlement* verrà posticipato a tale giorno, salvo il caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il giorno lavorativo successivo.

Per un maggior dettaglio di tali possibili spostamenti temporali rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 è consultabile il calendario di *settlement* pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

2.2. La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente la valorizzazione dei CCT

Il GME, ai sensi dell'Articolo 64 del Regolamento, determina e comunica ad ogni operatore, entro le ore 11:30 del primo giorno lavorativo della settimana W+1, la sua posizione netta debitrice o creditrice risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alla valorizzazione dei CCT della settimana W in cui l'energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna sulla PCE.

2.3. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche sulla PCE

2.3.1. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori PA debitori netti

Il GME provvederà, una volta completato il processo di fatturazione di cui al successivo paragrafo 2.4.3, a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultino debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1, lett. c) del Regolamento.

2.3.2. Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 24, comma 24.1, del Regolamento, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 23, comma 23.2, lettera h), del Regolamento.

Tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

2.3.3. Strumento di pagamento delle partite economiche sulla PCE da parte degli operatori debitori netti non PA

Ai sensi dell'Articolo 87, comma 87.1, del Regolamento, ai fini della registrazione di transazioni e programmi sulla PCE gli operatori debitori netti non PA fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 65, comma 65.1 del Regolamento, all'istituto tesorerie tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente secondo le tempistiche previste al successivo 2.3.4.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 65, comma 65.2, del Regolamento, qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere del GME ai sensi dell'articolo 65, comma 65.1, lettera a) del Regolamento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.4.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o del MGAS, lo stesso, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.2, può confermare, anche per la PCE, le coordinate bancarie già comunicate per ME e/o MGAS.

In tal caso il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di *settlement*, l'importo complessivo dovuto dall'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

Qualora il pagamento dell'importo complessivo dovuto sia regolato parzialmente con l'istituto tesoriere del GME tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, il GME - salvo diversa espressa comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le ore 16.00 del giorno di effettuazione del pagamento - procederà ad attribuire quanto riscosso prioritariamente a copertura delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT sulla PCE e per l'eventuale eccedenza applicando i seguenti criteri:

- a) a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 08 ME;
- b) al MPEG, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 08 ME;
- c) al MTE, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 08 ME;
- d) al MTGAS, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 16 MGAS.

2.3.4. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte degli operatori debitori netti non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultino debitori netti del GME, tranne l'Acquirente Unico, devono far pervenire, dal conto corrente le cui coordinate

bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2, il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 65, comma 65.1 comma a), del Regolamento, all'istituto tesoriere il secondo giorno lavorativo della settimana W+1 entro le ore 12.30 e con valuta beneficiario lo stesso giorno tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente.

Ai sensi dell'Articolo 65 comma 65.2 del Regolamento, gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato devono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2 entro le ore 16.00 del quarto giorno lavorativo successivo al termine in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.2 tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, maggiorato:

- i. degli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento, e
- ii. della penale dell'uno per cento.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento da un conto corrente diverso da quello di cui sopra, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie dalle quali intende effettuare il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto tesoriere.

2.3.5. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti da parte dell'Acquirente Unico.

L'Acquirente Unico, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA *Credit Transfer* urgente o equivalente, all'istituto tesoriere, lo stesso giorno entro le 10.30, e con valuta in pari data, in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 2.3.6.

2.3.6. Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultino creditori netti del GME stesso.

Il secondo giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 67, comma 67.2 del Regolamento, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.1, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 65 comma 65.1 del Regolamento, pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 64 comma 64.2 del Regolamento, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 65, comma 65.1 comma a), del Regolamento non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 2.3.4 e 2.3.5, il GME, ai sensi dell'Articolo 67, comma 67.3 del Regolamento, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 4.1 ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, per una quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 65, comma 65.2, del Regolamento pagato dagli operatori debitori netti ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 64, comma 64.2 del Regolamento vantati dal GME nei confronti dei medesimi operatori debitori netti. Il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui ai successivi paragrafi 3.6 e 3.8.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui all'Articolo 65, comma 65.2 del Regolamento non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 2.3.4 e 2.3.5, il GME, ai sensi dell'Articolo 65, comma 65.3, del Regolamento, procede, entro il giorno lavorativo successivo, con riferimento agli operatori non PA, all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 56, comma 56.1 e comma 56.1 bis del Regolamento, ovvero all'utilizzo del deposito di cui all'Articolo 56, comma 56.1, lettera c) del Regolamento, provvedendo a pagare pro-quota i debiti netti residui, sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione stessa. Il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale dell'uno per cento, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui ai successivi paragrafi 3.6 e 3.8.

2.4. Tempistica di fatturazione delle partite economiche su PCE

2.4.1. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative alla valorizzazione del CCT è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente ai sensi del precedente paragrafo 2.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4.3 per gli operatori PA.

2.4.2. La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dall'operatore in favore del GME nell'arco del medesimo mese solare;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dal GME in favore dell'operatore nell'arco del medesimo mese solare.

2.4.3. La tempistica della fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA delle partite economiche

Per ogni periodo di *settlement*, entro lo stesso giorno in cui sono effettuate le determinazioni di cui al paragrafo 2.2, il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del Sistema di interscambio (SDI), una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei CCT da versare al GME per l'energia oggetto di registrazione dei programmi andata in consegna sulla PCE nella settimana W.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

2.4.4. Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore, una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT, regolata finanziariamente, per ogni settimana, dall'operatore in favore del GME nell'arco del medesimo mese solare.

2.4.5. La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dal GME in favore dell'operatore nell'arco del medesimo mese solare.

3. Liquidazione, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora

3.1. Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili, delle penali e degli interessi di mora

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili, delle penali e degli interessi di mora è il mese di calendario.

3.2. Tempistica delle comunicazioni per i corrispettivi variabili

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE.

3.3. Tempistica della fatturazione attiva dei corrispettivi variabili

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni registrate sulla PCE.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

3.4. Tempistica e modalità di fatturazione degli altri corrispettivi previsti sulla piattaforma conti energia

Il GME emette ad ogni operatore e, per gli operatori PA, invia anche tramite Sdi la fattura relativa a:

- il corrispettivo d'accesso, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Regolamento, maggiorato dell'IVA ove applicabile, fatturato in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla data del provvedimento di ammissione alla PCE di cui all'Articolo 20, comma 20.4 del Regolamento;
- il corrispettivo fisso annuo, di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), del Regolamento, maggiorato dell'IVA ove applicabile, fatturato per i primi dodici mesi entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 20, comma 20.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA, qualora l'invio della stessa dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

3.5. Tempistica delle comunicazioni per le penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle penali ed interessi di mora riconosciuti di cui al precedente paragrafo 2.3.6.

3.6. Tempistica della fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME riceve dagli operatori creditori netti una o più fatture con la valorizzazione delle penali ed interessi di mora riconosciuti ai sensi del precedente paragrafo 2.3.6 nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

3.7. Tempistica della regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 66, comma 66.1 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME emette la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 54, comma 54.3 del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per i corrispettivi di cui all'Articolo 54, comma 54.1 del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 54, comma 54.2 del Regolamento.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro le stesse tempistiche deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

3.8. Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6

I pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti per le penali e gli interessi di mora di cui al precedente paragrafo 2.3.6 sono effettuati entro il quinto giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla ricezione della relativa fattura da parte del GME.

4. Disposizioni comuni

4.1. Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, di cui al paragrafo 2.3.6 sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti, mediante SEPA Credit urgente o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie, cui è associata l'Autorizzazione SEPA, previamente comunicate al GME ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.3.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o del MGAS e abbia confermato anche per PCE, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.3, le coordinate bancarie già comunicate per ME e/o MGAS, il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di *settlement*, l'importo complessivo a favore dell'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

I pagamenti, di cui al paragrafo 3.7, da parte degli operatori in favore del GME sono effettuati mediante SEPA Credit Transfer urgente o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2.

I pagamenti, di cui al paragrafo 3.8, sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer urgente o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2.

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste ai precedenti paragrafi 2.3, 3.7 e 3.8 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.

4.2. Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica “SetService”, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, mettono a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Le fatture attive del GME per il corrispettivo di accesso e per la penale e gli interessi, di cui ai paragrafi precedenti, sono inviate agli operatori tramite email o posta ordinaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative.

4.3. Applicazione IVA

Alla richiesta d’inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l’operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare

beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, ove prevista ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le registrazioni in acquisto e/o in vendita sulla PCE sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso alla PCE, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le registrazioni in acquisto e/o in vendita sulla PCE.

4.4. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4.3 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Nel caso in cui tali dichiarazioni vengano presentate in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione alla PCE e del contratto di adesione, dovranno essere ricevute dal GME entro le ore 13:00 dell'ultimo giorno lavorativo della settimana e produrranno effetto entro il secondo giorno lavorativo di ricevimento delle stesse con riferimento ai CCT che verranno regolati finanziariamente la prima settimana successiva alla settimana di ricevimento della dichiarazione da parte del GME ovvero la settimana in cui è previsto il *settlement* di cui ai paragrafi precedenti.

5. Le rettifiche degli errori

5.1. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di settlement sulla PCE

Ai sensi dell'Articoli 82, comma 82.1, del Regolamento, l'operatore può contestare l'esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 2.2 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, ai sensi dell'Articolo 82, comma 82.2, del Regolamento, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi e ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le verifiche di cui sopra abbiano avuto esito positivo.

5.2. Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione

Ai sensi dell'Articolo 82, comma 82.1, del Regolamento, l'operatore può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.2, 3.3 e 3.4 inviando una comunicazione al GME, entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui all'Articolo 52, comma 52.1.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.3, 2.4.4, 3.3 e 3.4, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.5 bis del Regolamento.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi del precedente paragrafo 2.4.2 e 3.2 il GME provvede, ai sensi dell'Articolo 83 comma 83.5 bis del Regolamento ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.5 e 3.5 l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 4.2 e nel Manuale Utente SetService, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).